

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Donata CABRAS	Presidente
Dott. Tommaso PARISI	Consigliere Relatore
Dott.ssa Lucia D'AMBROSIO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. **26029** del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti, tra l'altro, di ORTU Savina, nata a Bauladu (CA) il 31.01.1960 (RTOSVN60A71A721R), rappresentata e difesa dagli Avvocati Giulio STERI (STRGLI54P02B354A) e Francesco COCCO ORTU (CCCFNC75C09B354N), presso il cui studio sito in Cagliari, Via G. Pontano, nr. 3, ha eletto domicilio (P.E.C. avvgiuliosteri@pec.it e avv.fcocco-ortu@pec.giuffre.it);

Vista la comparsa di costituzione e risposta depositata dalla convenuta in data 07.06.2024;

Vista la richiesta di rito abbreviato presentata contestualmente ai sensi dell'articolo 130 del Codice di giustizia contabile (di seguito C.G.C.);

Visto il Decreto nr. 4/2024 del 24.07.2024 emesso da questa Sezione Giurisdizionale, con il quale è stata accolta la predetta istanza di rito abbreviato, determinando in Euro 170.449,62 la somma dovuta per la

definizione alternativa del giudizio;

Uditi, nella Camera di consiglio del 17.10.2024, il Relatore Consigliere Tommaso PARISI, il Pubblico Ministero contabile, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Fabiana OLLA, e l'Avvocato Francesco COCCO ORTU, legale della convenuta;

Visto l'articolo 130, comma 8, del C.G.C.;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

PREMESSO IN FATTO

In data 23.11.2022 sono state acquisite dalla Procura Regionale attrice le Delibere di spesa nnrr. 902 del 15.07.2015, di presa d'atto del contratto di transazione e relativo pagamento, e 24 del 25.11.2016 che in precedenza non erano mai state trasmesse al Pubblico Ministero contabile, con il precipitato che l'Ufficio Requirente, venuto comunque a conoscenza "aliunde" di una notizia di danno, ha avviato la relativa istruttoria per la fattispecie di omessa denuncia del documento riveniente dai suddetti provvedimenti.

Dagli atti è risultato che con le predette Delibere la convenuta ORTU, in qualità, dapprima di Commissario straordinario della ASL di Cagliari e, successivamente, di Commissario liquidatore ex USL nr. 21 anni 1994 e precedenti, a seguito di Sentenze emesse dal Giudice civile, in particolare il Tribunale e la Corte di Appello di Cagliari, nonché del contratto di transazione di cui sopra, autorizzava il pagamento di ingenti somme, eccedenti il massimale previsto dalla polizza assicurativa, a titolo di risarcimento danni per episodi di responsabilità sanitaria. Al riguardo, nonostante fosse del tutto evidente che si trattava di fatti che potevano dar luogo a responsabilità amministrativa per danno indiretto, considerato che in

un caso è dapprima intervenuta la condanna penale del medico coinvolto nella vicenda, passata in giudicato, cui è seguito il risarcimento disposto dal Giudice civile, mentre nel secondo quest'ultimo ha affermato espressamente che la condotta dei sanitari fosse da qualificare come gravemente colposa, la nominata ORTU ometteva ingiustificatamente di denunciare siffatti accadimenti forieri di pregiudizio erariale alla Procura Regionale, violando apertamente un preciso e cogente obbligo giuridico divisato dal legislatore in una pluralità di norme primarie tra loro connesse e concatenate nel tempo, a partire dall'articolo 83 del R.D. nr. 2440 del 1923, dall'articolo 53 del R.D. nr. 1214 del 1934 e dall'articolo 20 del D.P.R. nr. 3 del 1957, quest'ultimo espressamente richiamato, peraltro, dall'articolo 28 del D.P.R. nr. 761 del 1979 concernente il personale degli Enti sanitari, per poi giungere in epoca più recente all'articolo 52 del Codice di giustizia contabile, applicabile soltanto alla seconda Delibera in rassegna. Il mancato adempimento in parola ha comportato che la Procura Regionale non venisse tempestivamente a conoscenza dei descritti fatti dannosi, con il conseguente decorso del termine di prescrizione quinquennale di cui all'articolo 1, comma 2, della Legge nr. 20 del 1994, il cui esordio coincide con il momento in cui è avvenuto il pagamento delle somme a favore dei diversi beneficiari, entro il quale esercitare l'azione risarcitoria di rivalsa dinanzi a questa Magistratura contabile, imposta dall'articolo 22 del predetto D.P.R. nr. 3 del 1957, nei confronti del personale sanitario che aveva posto in essere le condotte causative dei prefati danni erariali indiretti rivenienti dalle pronunce di condanna del Giudice civile.

In tale prospettiva, l'Ufficio Requirente ha invocato nell'atto introduttivo

il successivo comma 3 del menzionato articolo 1, che nell'ipotesi in cui sia maturata la prescrizione in capo all'autore dell'illecito a causa dell'omessa o ritardata denuncia del danno, trasferisce integralmente la responsabilità amministrativa, in virtù di una vera e propria surrogazione disposta "ope legis", a carico di colui che sia venuto meno al predetto obbligo, sicché, secondo la tesi accusatoria propugnata dal Pubblico Ministero contabile, deve rispondere del pregiudizio indiretto la nominata ORTU, che ha disatteso il citato adempimento ineludibile, oltre che il Direttore amministrativo e la Responsabile dell'area legale "pro tempore", le altre due convenute CARRERAS Antonella e TRUDU Paola, le quali, pur avendo necessariamente partecipato, per le funzioni e le specifiche competenze loro assegnate, al procedimento di formazione delle due Delibere in premessa, e pur avendo controfirmato le medesime, non hanno assunto alcuna efficace iniziativa al fine di dare indicazioni o, comunque, di coordinarsi con la citata ORTU, per la sollecita e circostanziata denuncia dei fatti in esame alla Procura Regionale, né hanno provveduto loro stesse in prima persona a trasmettere la doverosa segnalazione di danno, allo scopo di supplire alla persistente inerzia della prima.

Per quanto riguarda i singoli episodi di responsabilità sanitaria oggetto delle menzionate Delibere, l'Ufficio Requirente ha riportato in citazione i tratti salienti che caratterizzano le due vicende in rassegna: in dettaglio, nel primo caso un paziente, ricoverato nel luglio del 1989 con diagnosi di "cuore polmonare cronico scompensato" presso il reparto di Medicina generale dell'Ospedale Brotzu di Cagliari, già in data 17 luglio si era sentito male e si era ripreso grazie ad un trattamento di fleboclisi e somministrazione di

farmaco vasodilatatorio per alleggerire la pressione; nella serata del 25 luglio veniva colto da un attacco cardiaco e, nonostante versasse in evidente pericolo di vita, l'aiuto primario e medico di guardia presso il citato reparto ometteva di prestare soccorso, non apprezzando i chiari sintomi di un infarto acuto del miocardio, così cagionando la morte del paziente alle ore 23,15. In tale ottica, la Procura Regionale ha richiamato il contenuto sia delle Sentenze penali del Tribunale e della Corte d'Appello di Cagliari, nnrr. 595 del 1991 e 98 del 1995, quest'ultima divenuta irrevocabile in data 07.05.1995, con le quali il predetto medico è stato condannato per omicidio colposo, sia le pronunce civili dei medesimi plessi giudiziari, nnrr. 701 del 2006 e 224 del 2015, che hanno riconosciuto il risarcimento a favore degli eredi; il totale delle somme pagate ai beneficiari dall'Ente sanitario, per effetto della citata Delibera nr. 24 del 25.11.2016, ammonta ad Euro 1.020.102,86, cifra corrisposta con mandati di pagamento nnrr. 17, 18 e 19 del 07.12.2016.

Nel secondo caso, una donna in stato di gravidanza veniva ricoverata, alle ore 16,40 del 17.05.1996, presso la Divisione di Ostetricia dell'Ospedale SS. Trinità di Cagliari per avere assistenza al parto, avvenuto con taglio cesareo intorno alle ore 23,00. Durante il medesimo veniva dapprima accertata una situazione di "polidramnios", ossia eccesso di liquido amniotico, e, successivamente, si verificava un episodio di sofferenza fetale acuta da prolasso del funicolo, sicché, al momento della nascita, la neonata versava in stato di asfissia grave con attività cardiaca e respiratoria assenti; veniva pertanto praticato massaggio cardiaco ed intubazione oro-tracheale, che permettevano il ripristino delle prefate funzioni vitali. La neonata subiva tuttavia delle gravissime lesioni fisiche di carattere permanente. In tale

visuale, parte pubblica ha evocato le articolate argomentazioni esplicitate nelle Sentenze civili del Tribunale di Cagliari, nnrr. 1153 e 3544 del 2014, che hanno accertato il diritto al risarcimento a favore della bambina e dei genitori della stessa, in relazione alla condotta gravemente colposa dei sanitari, i quali, dal momento del ricovero sino alla rottura delle membrane, quindi per la durata di circa sei ore, non hanno effettuato alcun controllo del battito cardiaco fetale né provveduto all'esecuzione di monitoraggio cardiotocografico, cui seguiva atto di transazione con il quale i genitori della bambina accettavano la somma loro offerta rinunciando conseguentemente all'impugnazione; il totale degli importi corrisposti ai beneficiari dalla ASL di Cagliari, in funzione della prefata Delibera nr. 902 del 15.07.2015, è pari ad Euro 1.252.558,74, importo versato con mandato del 16.07.2015.

Al termine dell'istruttoria la Procura Regionale, avendo ravvisato la sussistenza di profili di responsabilità a carico delle prefate convenute, per il danno patrimoniale cagionato con la propria condotta omissiva alla Regione Sardegna, Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS, ha emesso nei confronti delle stesse l'invito a dedurre, ai sensi dell'articolo 67 del Codice di giustizia contabile, notificato nel mese di giugno del 2023; con riferimento alla contestazione di danno, le suddette dirigenti non hanno depositato deduzioni scritte, né hanno chiesto l'audizione personale. La sola convenuta TRUDU ha trasmesso il 18.09.2023, quindi tardivamente rispetto al termine fissato nell'invito, delle specifiche osservazioni inerenti agli atti di costituzione in mora notificati dall'Amministrazione in data 20.06.2023 ai diversi sanitari coinvolti nelle due vicende in precedenza lumeggiate, preludio di successive azioni di rivalsa a carico degli stessi da promuovere dinanzi al

competente Giudice civile.

Per quanto esposto in narrativa, l'Ufficio Requirente adottava consequenzialmente atto di citazione in giudizio in data 25.09.2023, con cui veniva contestato alle predette convenute un danno patrimoniale di importo complessivo pari ad Euro 2.272.661,60, corrispondente alla somma dei due risarcimenti in questione versati ai beneficiari, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia, da suddividere in ragione delle seguenti percentuali: 50% addebitato alla citata ORTU, pari ad Euro 1.136.330,80, 25% per ciascuna imputato alle suddette CARRERAS e TRUDU, corrispondente alla cifra di Euro 568.165,40.

La convenuta ORTU si è costituita in giudizio con articolata memoria depositata in data 07.06.2024, avvalendosi del ministero degli Avvocati Giulio STERI e Francesco COCCO ORTU. In via preliminare, il collegio difensivo ha formulato istanza di definizione del giudizio con il rito abbreviato di cui all'articolo 130 C.G.C., mediante pagamento della somma di Euro 100.000,00, cifra non superiore al 50% della pretesa risarcitoria rivendicata nei suoi confronti dall'Ufficio Requirente nell'atto introduttivo.

In subordine, la difesa della presunta responsabile, qualora la richiesta di definizione alternativa non fosse accolta con conseguente prosecuzione del giudizio con il rito ordinario, ha sollevato, dopo avere chiarito che la prefata dirigente è cessata dall'incarico in data 31.12.2016, ampie e mirate eccezioni difensive, pregiudiziali, preliminari e di merito, sottoponendo a molteplici censure sotto diversi profili l'azione risarcitoria intrapresa dalla Procura Regionale e chiedendo il rigetto della domanda attrice per manifesta carenza dei suoi stessi elementi strutturali.

Fissata la relativa Camera di consiglio, la Sezione ha adottato il Decreto nr. 4/2024 del 24.07.2024, con il quale è stata accolta l'istanza in parola, per le motivazioni nello stesso esplicitate, e disposto il pagamento nel termine di Legge della somma di Euro 170.449,62 superiore a quella indicata dalla convenuta nella comparsa, condividendo sul punto il parere espresso dal Pubblico Ministero contabile che ha individuato una cifra pari al 15% del documento contestato in citazione.

Nella Camera di consiglio tenutasi in data odierna, le parti hanno concordemente confermato l'avvenuto pagamento soddisfacente nel termine di Legge del predetto importo individuato nel Decreto sopra indicato; al riguardo, giova evidenziare che la difesa della convenuta ha depositato copia della documentazione probatoria da cui si evince il tempestivo versamento a favore della Regione Sardegna, Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS, dell'importo di Euro 170.449,62, con particolare riferimento alla reversale di incasso del 07.08.2024 ed alla relativa quietanza rilasciata dalla suddetta Amministrazione il 24.09.2024. Relativamente al punto concernente le spese di giudizio le parti hanno invece assunto posizioni contrapposte.

Tanto premesso in fatto;

CONSIDERATO

che risultano integrati tutti i presupposti per la definizione alternativa del giudizio nei confronti della convenuta ORTU Savina, a tenore dell'articolo 130, comma 8, del C.G.C.;

che non sussistono le condizioni previste per la compensazione delle spese di giudizio ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del C.G.C., e che, pertanto, le stesse devono essere poste a carico della convenuta e liquidate come al

dispositivo;

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando

DICHIARA

L'intervenuta definizione alternativa del giudizio nei confronti della convenuta ORTU Savina, a tenore dell'articolo 130, comma 8, del C.G.C..

Le spese di giudizio, computate dalla Segreteria in Euro 121,18, devono essere poste a carico della convenuta e liquidate a favore dell'erario dello Stato.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio del 17 ottobre 2024.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

(f.to digitalmente T. Parisi)

(f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 23.10.2024

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. Carrus)